GIUNTA PER I TRATTATI DI COMMERCIO E LA LEGISLAZIONE DOGANALE

IX.

SEDUTA DI MARTEDÌ 4 MARZO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SCOCA**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 69

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (7° provvedimento). (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (2444) 69

PRESIDENTE 69, 70, 73

MONTINI, *Relatore* 69

QUARELLO 73

DE' COCCI 73

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 73

Votazione segreta:

PRESIDENTE 73

La seduta comincia alle 9,20.

FASCETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amendola Giorgio e De Vita.

Discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (7° provvedimento). (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (2444).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (7° provvedimento).

Il relatore, onorevole Montini, ha facoltà di svolgere la sua relazione su questo disegno di legge, già approvato dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato.

MONTINI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione, consta di 7 articoli, l'ultimo dei quali riguarda l'esportazione, mentre i primi sei riguardano la concessione di importazione. I primi 5 articoli, poi, riguardano nuove concessioni o il ripristino delle stesse. Il primo articolo concerne in modo particolare nuove concessioni alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e alle quali sono state aggiunte le seguenti materie: argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami; corteccia di pino, anche macinata; ferro e acciaio speciali in lingotti, *blooms*, bidoni e *billettes*; ghisa da affinazione; libri, anche in fogli sciolti; oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami; *ramié* greggio (china *grass*); semi di carrube.

In genere si tratta di operazioni che riguardano l'attività artigiana del nostro paese, o di lavorazioni che concernono l'industria fotografica. L'industria per la corteccia di pino necessaria alla estrazione del tannino in essa contenuto, è sviluppata nella zona della Val Camonica. L'operazione è fatta nel nostro paese con materiale in gran parte deficiente e perciò ha bisogno di ricorrere all'importazione dall'Austria.

Il n. 3 e il n. 4 della stessa tabella I riguardano l'industria metallurgica. Si tratta di parti di ferro e acciaio in lingotti, *blooms*, bidoni e *billettes*, mentre prima ci si limitava ai soli lingotti. Abbiamo ora questa estensione alle specialità che ho menzionato. Si tratta di fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc.

Il n. 4 si collega alla produzione di getti di ghisa e di acciaio.

Il n. 5 riguarda espressamente una lavorazione artigiana legata in particolare all'industria fiorentina e toscana in generale: la rilegatoria di libri.

Il n. 6 ha una uguale collocazione logistica, direi, perché si tratta di fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonché per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi.

Anche questa industria artigiana ha sede in Toscana.

Il n. 7 (*ramié* greggio-china « grass ») riguarda la lavorazione di cappelli di paglia ed è una lavorazione che interessa l'esportazione che facciamo in Svizzera.

Infine, il n. 8 concerne la produzione di semi di carrube, che da noi è notevole, ma la domanda estera è superiore alla disponibilità.

Mentre il primo articolo riguarda nuove concessioni, l'articolo 2 concerne il ripristino o la estensione di concessioni. Si estende così la concessione, per quanto riguarda le budella secche e salate e la gomma elastica, per la fabbricazione di prodotti di qualsiasi uso; per le fosforiti la concessione, che prima era a tempo determinato, è data a tempo indeterminato. La concessione per la importazione del malto per la fabbricazione della birra è estesa fino al 31 dicembre 1952. Per gli olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) e i semi e frutti oleosi (escluse le olive), la concessione è valevole fino al 31 dicembre 1952; mentre la concessione per pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, che servono per la fabbricazione di borsette ed in genere per la lavorazione artigiana, la concessione è valevole fino al 31 dicembre 1954. La concessione di importazione di tronchi e radiche di legno è fatta per venire incontro a lavorazioni di carattere quasi esclusivamente artigiano perché le impiallacciature di mobili occupano nostre maestranze artigiane, le quali hanno una qualifica elevata nel nostro settore industriale.

Con l'articolo 3 la concessione di importazione temporanea è estesa anche alle ferro-leghe, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio per la fabbricazione di acciai speciali, oltre che alle ferro-leghe, al tungsteno, al molibdeno ed al vanadio; e questo in aggiunta a quanto stabilito nei numeri 3 e 4 dell'articolo 1.

Con l'articolo 4 si stabilisce: « È estesa alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juta greggia; ciò che permette una lavorazione più estesa.

Con l'articolo 5 si consente la riesportazione non soltanto di filati totalmente tinti ma anche dei filati ritorti, gasati, mercerizzati. Trattandosi di una lavorazione da compiersi in Italia, valeva la pena di concedere la importazione temporanea anche di questi filati.

L'articolo 6 concerne la importazione temporanea di films da introdurre, a condizione di reciprocità, per essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali. Inoltre, questa concessione viene estesa ai films documentari che hanno avuto notevole sviluppo in questi ultimi tempi.

Mentre i precedenti articoli concernevano la importazione temporanea, l'articolo 7 riguarda la esportazione relativa a metalline povere, la cui concessione è valevole fino al 31 dicembre 1952.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

QUALITÀ DELLA MERCE	SCOPO PER IL QUALE È CONCESSA LA IMPORTAZIONE TEMPORANEA	QUANTITÀ minima ammessa alla temporanea importazione	TERMINE massimo per la riesportazione
1. – Argento in verghe, in pani, in polvere e in rottami.	per la fabbricazione di nitrato d'argento da riesportare anche se incorporato in prodotti sensibili.	kg. 10	1 anno
2. – Corteccia di pino, anche macinata.	per l'estrazione del tannino in essa contenuto.	kg. 500	1 anno
3. – Ferro e acciaio speciali in lingotti, « blooms », bidoni e « billettes ».	per la fabbricazione di ferri e acciai speciali in barre, verghe, lamiere, ecc.	kg. 500	1 anno
4. – Ghisa da affinazione . . .	per la produzione di getti di ghisa e di acciaio.	kg. 1000	1 anno
5. – Libri, anche in fogli sciolti	per essere rilegati.	illimitata	6 mesi
6. – Oro e platino, anche in lega fra loro, in verghe, pani, polvere, rottami.	per la fabbricazione di filiere da montare su macchine per la produzione di carta trasparente e per la filatura di fibre artificiali, nonché per la trasformazione in fogli e in oggetti lavorati diversi.	illimitata	6 mesi
7. – « Ramiè » greggio (china « grass »).	per essere trasformato in filati pettinati.	kg. 100	1 anno
8. – Semi di carrube	per essere trasformati in farina.	kg. 500	4 mesi

(*È approvato*).

ART. 2.

Sono ripristinate, con variazioni aggiunte e modificazioni, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate, modificate o prorogate con i provvedimenti sottosegnati, delle seguenti merci:

QUALITÀ DELLA MERCE	SCOPO PER IL QUALE È CONCESSA LA IMPORTAZIONE TEMPORANEA
1. – Budella secche e salate (regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito in legge con la legge 24 febbraio 1936, n. 343).	per la fabbricazione di corde armoniche, filo da sutura, corde da tennis e corde gregge per qualsiasi uso.
2. – Gomma elastica greggia e sintetica, lattice di gomma elastica naturale e sintetica, guttaperga greggia (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374).	per la fabbricazione di oggetti di qualsiasi specie.
3. – Fosforiti (legge 24 novembre 1949, n. 920)	per la produzione di superfosfati.
4. – Malto (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374) . . .	per la fabbricazione della birra (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
5. – Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) (legge 24 novembre 1948, n. 1444).	per essere purificati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
6. – Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374).	per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria comprese le calzature (concessione valevole fino al 31 dicembre 1954).
7. – Polveri da stampaggio, a base di resine polistiroliche e di acetato di cellulosa (legge 24 novembre 1949, n. 920).	per la produzione di articoli stampati (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).
8. – Semi e frutti oleosi (escluse le olive) (legge 24 novembre 1948, n. 1444).	per la spremitura.
9. – Tronchi e radiche di legni (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374).	per la fabbricazione di impiallacciature.

(*È approvato*).

ART. 3.

La concessione d'importazione temporanea relativa alle ferroleghe al tungsteno, al molibdeno ed al vanadio, prevista dal regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 93, è così modificata: « ferro-leghe al tungsteno, al molibdeno, al vanadio, al manganese, al fosforo, al cromo e al titanio per la fabbricazione di acciai speciali, profilati ed in getti ».

(*È approvato*).

ART. 4.

È estesa alla fabbricazione di manufatti di juta mista ad altre fibre tessili l'agevolazione della importazione temporanea di juta greggia, per la fabbricazione di tessuti anche in oggetti cuciti (sacchi, sacconi, copertoni, ecc.), prevista dal regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1932, n. 85.

(*È approvato*).

ART. 5.

La concessione d'importazione temporanea relativa ai filati di cotone greggi o imbianchiti per essere tinti, già modificata con l'articolo 3 del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1862, è modificata come appresso: « Filati di cotone greggi per essere ritorti, gasati, mercerizzati, imbianchiti, tinti, e filati di cotone imbianchiti per essere ritorti, gasati, mercerizzati, tinti ».

(*È approvato*).

ART. 6.

La concessione d'importazione temporanea, prevista dalla legge 24 novembre 1949, n. 921, relativa ai films da introdurre, a condizione di reciprocità, per essere proiettati in manifestazioni artistico-culturali senza scopo di lucro, viene estesa, alle stesse condizioni, ai films documentari per essere proiettati a scopo reclamistico.

(*È approvato*).

ART. 7.

È ripristinata, per lo scopo contrassegnato, la concessione di esportazione temporanea relativa alla seguente merce:

QUALITÀ DELLA MERCE	SCOPO PER IL QUALE È CONCESSA LA ESPORTAZIONE TEMPORANEA
Metalline povere (residuati dal trattamento dei minerali contenenti metalli preziosi e dal trattamento delle ceneri degli orafi e argentieri) (legge 24 novembre 1948, n. 1444).	per il recupero dei metalli in esse ancora contenuti (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).

(*È approvato*).

QUARELLO. Vorrei far presente all'onorevole Sottosegretario Taviani che in materia di importazioni temporanee vi sono degli intralci molto forti. Perciò occorrerebbe snellire la procedura burocratica sì da non annullare praticamente i provvedimenti che noi prendiamo.

DE' COCCI. La norma che noi applichiamo con questa legge è quella del 1913 che si ricollega con norme ancora più vecchie. Il Governo in sede di discussione di bilancio ha sempre accettato ordini del giorno con i quali si chiedeva di attuare un sistema diverso dall'attuale; ma in definitiva tutto quello che noi abbiamo detto è rimasto inascoltato. Richiamo ancora una volta l'attenzione del Governo su questo problema.

TAVIANI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Riferirò quanto è stato detto al Ministro competente.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (7° provvedimento) (2444):

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli. . . . 21
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arcaini, Basile, Calcagno, Cerreti, Corbino, De' Cocci, Fascetti, Fassina, Giacchero, Grifone, Montini, Morelli, Natoli, Nenni Pietro, Pieraccini, Preti, Quarello, Rapelli, Sabatini, Saggin, Scoca, Vicentini.

Sono in congedo:

Amendola Giorgio e De Vita.

La seduta termina alle 9,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI